

COPIA

DELIBERAZIONE N. 17

del 28/04/2016



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.

OGGETTO:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI RELATIVE ANN'ANNO 2016

L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Consigliere	Presente
SCIANNACA MARIO	Consigliere	Presente
MASSARI GIULIA	Consigliere	Presente
LODI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
BERGAMINI CESARE	Consigliere	Presente
GIORGI ANDREA	Consigliere	Presente
STANCARI ELISA	Consigliere	Assente
BERSELLI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
RAHO ANTONIO	Consigliere	Presente
FORTINI MARCELLO	Consigliere	Presente
ZANELLA MAURO	Consigliere	Presente
GARDENGHI UMBERTO	Consigliere	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI RELATIVE ALL'ANNO 2016.

INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 17 DEL 28.04.16

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 38 comma 5^a del D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii. che dispone che i consigli comunali durano in carica fino alle elezioni dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili;

DATO ATTO che la presente proposta costituisce atto urgente ed improrogabile trattandosi di adempimento derivante da obbligo di legge entro il 30 aprile 2016;

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo articolo 1, comma 169 Legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTO l'articolo 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 47 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla funzione dei servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa dei rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATE le modifiche approvate dalla Legge 28/12/2015 n. 208 all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, la disciplina relativa all'imposta municipale propria (IMU); e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015;

VISTE le aliquote e detrazioni IMU e TASI – anno 2014 e 2015, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell'8 settembre 2014 e n. 15 del 30 aprile 2015, esecutive ai sensi di legge;

CONSIDERATO che con deliberazione n. di questa seduta sono stati approvati i nuovi regolamenti relativi alla IUC, nelle componenti IMU e TASI, portanti ulteriori modificazioni rispetto a quelle conseguenti all'entrata in vigore della L. n. 208/2015;

EVIDENZIATA la necessità di riportare in un unico atto le aliquote TASI e IMU approvate con i sopra citati atti ma con riferimento all'annualità 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 677 L. 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili e che, come già rilevato, ai sensi dell'articolo 1 comma 28 L. 208/2015 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 L. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggioranza della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, approvato con atto n. 66 del 22/12/2015, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO inoltre necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 683 l. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

DATO ATTO sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanze e Bilancio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012
- il parere favorevole del Revisore, ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 espresso in data 22.04.2016;

EVIDENZIATA l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile – ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 – al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera d) ed f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SENTITI gli interventi allegati al presente atto;

Con voti favorevoli n. 8, voti astenuti n. 3 (consiglieri di opposizione Fortini, Raho, Zanella) e contrari n. 1 (consigliere di opposizione Gardenghi) espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di determinare a valere per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni per l'applicazione della IUC nelle componenti IMU e TASI, mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2014 E 2015, come desumibili dalla tabella di seguito riportata:

- per l'anno 2016 si applicano le seguenti aliquote IMU e TASI:

Tipologia	Aliquota IMU 2016	Aliquota TASI 2016
FABBRICATI ABITATIVI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità per categoria)	0,00%	0,00%
<p>Fattispecie: relativamente alle seguenti unità immobiliari (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7), e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una unità), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze che rimangono soggette alla disciplina della I.U.C.-IMU:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; □ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; □ alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica il regime previsto dal comma 2 del presente articolo. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune; □ ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza. <p>Sono, inoltre, equiparate all'abitazione principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; □ L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulta locata; a tali fini si considera adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purchè la stessa non risulti né locata né concessa in comodato gratuito. <p>La sussistenza di tali requisiti dovrà essere autocertificata dai richiedenti</p>		

compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta. Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi		
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9 e relative pertinenze C2/C6/C7 nella misura massima di una unità per categoria	0,4%	0,16%
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso occupati e/o utilizzati	0,00%	0,16%
FABBRICATI ALIQUOTA AGEVOLATA IMU – ALIQUOTA ORDINARIA TASI	0,76%	0,16%
Si applica: - agli immobili di categoria abitativa da A1 a A9 e relative pertinenze nella misura di una unità per categoria: <ul style="list-style-type: none"> □ concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado adibiti ad abitazione principale dei beneficiari in assenza di contratto registrato; la sussistenza di tali requisiti dovrà essere autocertificata dal soggetto passivo, compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta. Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi □ dall'anno 2015 l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso. - agli immobili di categoria C1-C3-D1-D7-D8 negozi, laboratori, capannoni di imprese, utilizzati direttamente dal proprietario;		
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE con specifica annotazione catastale della sussistenza del requisito di ruralità	0,00%	1,00%
IMMOBILI A DISPOSIZIONE Si applica agli immobili che risultano non utilizzati.	1,06%	0,00%
AREE FABBRICABILI La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art.5 comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale determina con apposito atto, per zone omogenee, i valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune	1,06%	0,00%
IMMOBILI INAGIBILI PER SISMA	0,00%	0,00%
TERRENI AGRICOLI posseduti e condotti da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola	0,00%	0,00%
ALTRI TERRENI AGRICOLI	0,9%	0,00%
ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI (ORDINARIA) - tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti	0,9%	0,16%

L'aliquota IMU fabbricati categoria catastale "D" è suddivisa in: aliquota 7,6 per mille versamento allo STATO, differenza aliquota versamento al Comune;

2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 1 comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessiva della TASI dovuta;

3. di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'imposta Municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;

4. di individuare l'elenco dei servizi indivisibili e determinare i relativi costi dell'anno 2016, alla cui copertura è diretta la TASI, nel seguente elenco:

Entrata:

Tasi € 348.000,00

Spesa:

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale € 96.500,00

Servizi per lo sport € 42.000,00

Servizi Socio-Assistenziali (parte) € 209.500,00

TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI € 348.000,00

5. di applicare con riferimento all'IMU 2015 le seguenti detrazioni:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8 E A9) del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'importo da versare a titolo di imposta, € 200,00 annui o in proporzione alla quota di anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo. Nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spettante sarà divisa fra tutti i soggetti passivi. La detrazione per l'abitazione principale DA € 200,00 è elevata A € 250,00, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per i proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) titolare di assegno sociale;

b) invalidità civile riconosciuta al 100%;

c) portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o familiare convivente portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, purchè dimorante/i abitualmente e residente/i anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario.

La sussistenza dei requisiti a), b), c), dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta. Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi.

6. di dare atto che tali aliquote e tariffe decoreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 L. 296/2006;

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

8. di pubblicare il presente regolamento sul Sito Istituzionale del Comune;

9. con successiva e separata votazione palese, avente il seguente esito: favorevoli n. 8, voti astenuti n. 3 (consiglieri di opposizione Fortini, Raho, Zanella) e contrari n. 1 (consigliere di opposizione Gardenghi) la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 17 DEL 28.04.16

Il Sindaco Come avete potuto leggere in delibera ci siamo allineati alla normativa. Ci sono comunque diverse detrazioni e riduzioni della base imponibile rispetto alla Tasi applicata perché per esempio, per quanto riguarda i fabbricati dati in uso gratuito a parenti di primo grado adibiti ad abitazione principale dei beneficiari con contratto regolarmente registrato, c'è una riduzione del 50%; ci sono delle agevolazioni per i nostri cittadini sempre cercando di avere uno sguardo rivolto ai più deboli e alle famiglie, per il resto non ci sono grandi novità se non quelle di adeguarci alle novità legislative.

Il Consigliere Gardenghi – Volevo dire qualcosa sulla mia contrarietà a queste imposte sulla casa. A parte il fatto che noi abbiamo le aliquote più alte di tutto il territorio, non le abbiamo aumentate perché la legge non ce lo permette.

Comunque la tassazione sulla casa la ritengo una delle tasse più inique. Un castello può andare bene, ma invece per la seconda casa data ad un figlio oppure data in affitto, la Tasi è la tassazione più alta che sia mai stata applicata ed essendo una tassa sui servizi indivisibili è stata utilizzata per tante altre cose.

Io non sarò mai favorevole alla tassazione sulle case dei cittadini perché una casa non produce mai un reddito rispetto a quello che paghiamo. Sono contrarissimo a qualsiasi tassa sulla casa.

Il Sindaco Noi siamo talmente contrari come forza al governo nazionale che l'abbiamo tolta, quindi penso che più contrari di noi sarà difficile trovarli.

L'avevate tolta ma non l'avete mai compensata completamente. E' facile toglierla e scaricare sui comuni l'applicazione della tassa in un altro modo. Resta il fatto che noi ci siamo sempre trovati d'accordo sul fatto che la tassa sulla prima casa fosse ingiusta però il problema nasce dal fatto che il tanto auspicato federalismo fiscale, dico la verità, la Lega ha millantato anche per tanti anni al governo ma non ha mai attuato in maniera concreta, oggi ci porta a questa situazione, una situazione in cui, a parte questa importante novità di eliminazione della Tasi, ci troviamo comunque in una situazione in cui il federalismo fiscale non è ancora attuato. Confidiamo che con questo governo pur lentamente, con i passi graduali che sta facendo per una rivoluzione dal punto di vista dell'organizzazione istituzionale di questo paese, che non si è mai vista nella storia della Repubblica ad oggi, noi confidiamo che si arriverà anche ad ottenere quella autonomia finanziaria che permetterà ai comuni di poter applicare le normative, non secondo quanto e come viene dettato dal governo centrale, ma davvero esercitando una forma di autonomia vera e reale.

Noi siamo convinti che se il governo continuerà ad avere la fiducia e alle prossime elezioni politiche chi sta dimostrando la concretezza e la capacità di realizzare le promesse verrà riconfermato, questa sarà la strada da percorrere. Sono più che d'accordo con lei, l'importante è che alle parole e ai desideri ed ai buoni auspici, seguano i fatti.

Io per la prima volta da quando sono in politica in questo governo, ho visto finalmente concretamente i fatti attuarsi, non una eliminazione soltanto virtuale ma poi scaricata sui comuni in tutto o in parte, perché anche quando si è millantato il tutto in realtà non è mai stato così, tant'è che i tagli sulla fiscalità ai comuni è stata paurosa anche in questo mandato. Se poi addirittura non avessimo avuto la liberazione del patto di stabilità l'anno scorso, persino gli investimenti ci saremmo dimenticati.

Io credo che bisogna fare anche un esame di coscienza e di rendere merito a chi ce l'ha per aver realizzato le promesse fatte.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Tributi
Proposta N° 2016/5

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI RELATIVE ANN'ANNO 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario


.....
.....

Li, 21/04/2016



Il Responsabile del Servizio

CROCE CRISTINA



DELIBERAZIONE N° 17 DEL 28.06.16



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Tributi
Proposta N° 2016/5

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI RELATIVE ANN'ANNO 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

Li, 21/04/2016



Il Capo Settore

DROGHETTILIA

DELIBERAZIONE N° 17 DEL 28.04.16



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Tributi
Proposta N° 2016/5

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI RELATIVE ANN'ANNO 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole Contrario

.....

.....

Li, 21/04/2016

Il Capo Settore

DROGHETTI LIA



DELIBERAZIONE N° 17 DEL 28 04 16

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PARON BARBARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì **13 MAG. 2016**

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA



Il Capo Settore Segreteria
F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale
Addì **13 MAG. 2016**

Il Capo Settore Segreteria
MARCO FERRANTE

ATTESTAZIONE

la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **13 MAG. 2016** come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Li, _____

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE